Allegato "A" all'atto n. 8708

STATUTO

Art. 1
Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'associazione denominata "**Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano - OSVIC**".
L'Associazione ha sede in Oristano, Via Goito n. 25.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.
L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa, con apposita delibera dell'Assemblea - su proposta del Consiglio direttivo - che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.
L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore).
L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), assumerà la denominazione "**Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano - OSVIC - Ente del Terzo Settore**" o la denominazione abbreviata "**OSVIC - ETS**".
Solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, dovrà farsi uso dell'acronimo ETS o dell'indicazione Ente del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2
Scopi e Finalità

L'Associazione:
- non ha scopo di lucro;
- è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- si ispira ai valori cristiani del Vangelo e opera secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa;
- persegue in particolare i seguenti scopi:
- operare per lo sviluppo integrale della persona, per la promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli;
- organizzare programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi poveri del Mondo e in tutti i contesti in cui gli uomini vivono nella povertà, preparando e inviando volontari che si impegnino con la loro opera alla crescita integrale dell'uomo;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche relative ai Paesi, ai contesti sociali caratterizzati da disuguaglianze e all'interdipendenza globale, secondo i principi di solidarietà tra i popoli ed equità sociale;
- promuovere, attraverso uno scambio di valori, iniziative atte a favorire l'effettiva partecipazione delle comunità del

Sud del Mondo al proprio sviluppo autonomo, con una progressiva assunzione di responsabilità nel loro ambito sociale ed economico.

Art. 3
Attività

1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, anche attraverso la sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi delle legge 11.08.2014 n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse

generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- realizzare progetti di cooperazione internazionale e promozione umana, soprattutto nei settori socio-sanitario, educativo e ambientale;
- organizzare la formazione di volontari e operatori per i progetti di solidarietà nazionale e internazionale;
- garantire l'assistenza necessaria ai volontari in azione nei Paesi del Mondo e favorirne il reinserimento nel loro ambiente di origine, al rientro dal servizio;
- promuovere il volontariato, a breve e lungo termine, soprattutto quello giovanile: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
- svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;
- curare la formazione professionale e permanente, compresa la formazione del personale docente della scuola nei seguenti ambiti: cittadinanza attiva e legalità; didattica per competenze e competenze trasversali.

2) Il Consiglio Direttivo può individuare, successivamente, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, alle condizioni e limiti di cui all'art. 6 del CTS.

Art. 4

Volontariato

1) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art.13).
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2) Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1, ma le modalità indicate nell'art. 28, comma 2 della L. 125/2014.

3) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

4) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5

Patrimonio, proventi e bilancio

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2) I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;
3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci, la quale, per lo scopo, deve essere convocata con le modalità dell'art. 10 del presente statuto.
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.
4) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs 117/2017, il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.
6) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente pre-

viste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Associati

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Il numero degli associati è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8, comma 4.

La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli associati

1) Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

b) gli associati sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

Art. 8

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro degli associati, successivamente al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.

2) Contro l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è am-

messo il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).
3) La qualità di associato è intrasmissibile.
4) La qualità di associato si perde per:
- decesso;
- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- decadenza per morosità, in conseguenza del mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.
5) L'esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione l'associato può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno, per designazione o delega.
7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate.

Art. 9

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente).

Art. 10

Assemblea degli associati

1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati; è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.
2) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice-Presidente, qualora questo organo sia regolarmente costituito, o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare.
Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
3) L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Consiglio Di-

rettivo, almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

4) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche attraverso posta elettronica, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla riunione e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. La convocazione indica anche il giorno dell'eventuale seconda convocazione.

5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino, di persona o per delega, tutti gli associati e i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, quest'ultimo se nominato.

6) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

7) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 (due) associati.

8) Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11

Assemblea ordinaria degli Associati.

1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2) L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
4) L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di missione e, quando obbligatorio o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- discute e delibera sul programma e sulle attività dell'Associazione;
- elegge, tra gli associati persone fisiche o tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li revoca;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
- nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla costituzione di sedi distaccate o di Gruppi locali;
- delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla Legge;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- approva le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria degli associati

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal precedente art. 10 ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
2) L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, delibera sulle modificazioni dello Statuto (art. 25 del CTS) con le modalità previste dal medesimo articolo ai commi 2-3.
3) L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto, delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo secondo le indicazioni dell'art. 9 del CTS o delle diverse disposizioni di legge in materia.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri, eletti, tra gli associati, dall'Assemblea; durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2) L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio, con voto segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti.
3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i soggetti nominati in sostituzione durano sino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.
5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
6) Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. La funzione di segretario verbalizzante può essere svolta da uno dei presenti alla riunione.
7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.
8) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente

lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno tre volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.
9) La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11) I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.
12) Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di Controllo di cui al successivo art. 15 e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.
13) I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
14) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- cura l'amministrazione dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del CTS e il Bilancio Sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal precedente art. 4;
- ha facoltà di costituire Comitati, composti da associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;

- procede all'eventuale assunzione di dipendenti e di impiegati;
- potrà elaborare e aggiornare, qualora ne ravvisi l'opportunità, il Regolamento per l'esecuzione del presente Statuto.

15) Il Consiglio può delegare uno dei suoi membri e anche un terzo per il compimento di singoli atti o serie di atti.

16) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ETS e, in genere, ogni atto contenente un aumento o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio che gli è stato affidato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Presidente

1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e a scrutinio segreto; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l'art. 2382 del Codice Civile. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o da altra figura (art. 13, comma 7).

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno; per quanto riguarda l'organizzazione interna ha le seguenti mansioni:
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- cura i rapporti con i terzi;
- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni.

Art. 15

Organo di controllo

1) L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, o da successive disposizioni di legge, un Organo di controllo, monocratico o collegiale, di cui almeno un componente deve essere revisore legale dei conti; a que-

sti soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'organo di controllo svolge le seguenti funzioni:
- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengano riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 16

Revisione legale dei conti

1) Al superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali dei conti.
2) Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.
3) L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale.

Art. 17

Durata e Scioglimento

1) L'associazione ha durata illimitata.
2) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio dell'associazione e la sua devoluzione.
3) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un al-

tro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117) e, per quanto in esse non previsto, ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Maria Colomba Cabras
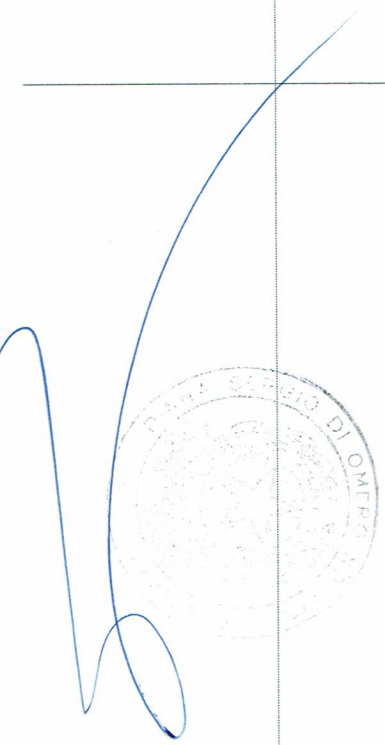
Dott. Sergio Pinna, Notaio